



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Seconda sezione civile

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati

Dott. Carmelo Leotta

Presidente

Dott.ssa Emanuela Fedele

Giudice

Dott. ssa Sabrina Passafiume

Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto da
" " ai sensi dell'articolo 161 co. 6 L.F.;

letta l'istanza ex art. 161, 7° comma L.F. depositata in data 30.3.2018 e la successiva integrazione del 3.4.2018, aventi a oggetto la richiesta di autorizzazione a procedere alla cessione d'azienda costituita da :

a) l'immobile sito in _____ via _____ nel quale è esercitata l'attività aziendale;

b) tutti i dipendenti in forza alla Società (attualmente 122, come da doc. 2);

c) il portafoglio ordini, al netto degli anticipi ricevuti da clienti, e le relative attività commerciali in essere (doc.2);

d) i macchinari, le attrezzature, gli impianti, i mobili, gli arredi, gli accessori, l'utensileria, i *software*, le licenze, i brevetti, i disegni, le certificazioni, i modelli, gli stampi ed il magazzino c.d. " " relativo agli ordini in corso (così come descritti nella perizia del geom. _____ allegata sub doc. 3);

e) i database clienti, database fornitori, database articoli, database centri di lavoro, database fasi di lavorazione, distinte basi e cicli di lavorazione dei differenti prodotti nello stato in cui si trovano alla data del 27 Marzo 2018, dettagliatamente inseriti nel sistema ERP Nav della Società;

f) tutti i contratti pendenti (ad esclusione di quelli di cui la Società ha chiesto lo scioglimento ex art. 169-bis L.F.), ivi inclusi quelli di locazione aventi ad oggetto le porzioni immobiliari site in _____ in cui è custodito il magazzino della Società;

rilevato, in particolare, che _____ ha chiesto di essere autorizzata alla vendita dell'azienda (il cui perimetro è stato fissato nei termini sopra enunciati) con procedura competitiva, da svolgersi sotto il controllo dei Commissari Giudiziali, al prezzo base d'asta di € 9.320.000,00, così determinato sulla base della perizia di stima del dott. Ignazio Arcuri, professionista incaricato di redigere la relazione di cui all'art. 161 , co. 6, l. fall.;

considerato che la ricorrente, in ragione della pregressa intensa attività di ricerca di potenziali soggetti interessati e dell'urgenza di addivenire al più presto alla cessione dell'azienda, ha evidenziato l'opportunità di ridurre per quanto possibile i termini di pubblicazione dell'estratto di bando relativo alla procedura competitiva (15 giorni);

rilevato, in primo luogo, che l'art. 163 bis l. fall, che disciplina analiticamente le modalità di cessione dei beni nell'ambito della procedura concordataria, prevede, all'ultimo comma , che detta disciplina si applichi "in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'art. 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami d'azienda";

ritenuto, conseguentemente, che sia senz'altro possibile procedere all' alienazione di beni della società in concordato prima dell'omologazione;

considerato, nondimeno, che occorre verificare se sussista il presupposto dell'urgenza e indefettibilità dell'atto e se la procedura da osservare per garantire la competitività- che integra un presupposto di legittimità caratterizzante ormai tutte le vendite in sede concorsuale- debba necessariamente conformarsi all'art. 163 bis l. fall., ovvero se possa essere strutturata in modo differente, come prospettato dall'istante;

ritenuto che, nel caso in esame, sussista il presupposto dell'urgenza, come peraltro verificato dai Commissari Giudiziali, posto che il decorso del tempo rischia concretamente di determinare una significativa compromissione dei valori aziendali, ove non addirittura di compromettere (per le molteplici criticità rappresentate nell'istanza) la vitalità dell'azienda, che invece ha suscitato l'interesse di numerosi operatori del settore (cfr., in proposito, i dati offerti dai Commissari Giudiziali nel parere depositato);

considerato, in particolare, che i Commissari hanno evidenziato che è “di fondamentale importanza la conservazione dell’efficienza aziendale e, dunque, il mantenimento dei rapporti di lavoro con le maestranze che , in molti casi, vantano alti livelli di specializzazione: dal momento dell’emersione della crisi ad oggi si sono avute moltissime dimissioni, circostanza destinata ad acuirsi in assenza di una prospettiva di continuità aziendale nel brevissimo periodo”;

rilevato, altresì, che -alla luce delle verifiche condotte dai Commissari- le carenze organizzative possono comportare la perdita di commesse in corso (di valore nominale di circa 25 milioni di euro) e- nella maggioranza dei casi- l’applicazione di penali con conseguente aggravio della posizione debitoria della Società;

ritenuto, in particolare, quanto alla procedura da osservare per garantire la competitività, che dal tenore letterale dell’art. 163 bis l. fall. sia possibile evincere che il presupposto per l’attivazione per la procedura descritta dalla norma sia rappresentato dall’esistenza di una “offerta da parte di un soggetto già individuato avente a oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni”;

rilevato che l’ipotesi anzidetta non ricorre nel caso in esame, posto che _____ - che pure dà atto di avere ricevuto diverse manifestazioni d’interesse all’acquisto dell’azienda e anche formali proposte d’acquisto- non dispone, allo stato, di un’offerta irrevocabile d’acquisto da porre a base della procedura di cui all’art. 163 bis l. fall;

ritenuto, tuttavia, che la previsione dell’art. 163 bis ultimo comma l. fall, e in special modo il riferimento all’applicabilità della procedura descritta dalla norma anche agli atti da autorizzare ex art. 161, co. 7, l. fall. “in quanto compatibile”, consenta di concludere per un’applicazione estensiva della stessa alla fattispecie in esame, fatti salvi gli accorgimenti e adattamenti richiesti dal caso concreto (“in quanto compatibile”);

rilevato che le considerazioni innanzi illustrate hanno trovato conferma nella più recente giurisprudenza di merito, secondo la quale “l’introduzione dell’art. 163-bis l.fall. e la contestuale modifica del quinto comma dell’art. 182 l.fall. (ad opera del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, come convertito con legge 6 agosto 2015 n. 132), hanno determinato la creazione di un vero e proprio principio di portata generale secondo cui gli atti dismissivi del patrimonio dell’azienda che ricorra al concordato preventivo devono necessariamente essere effettuati mediante il preventivo espletamento di procedure competitive (e ciò sia nella fase del concordato pieno, sia nella fase c.d. prenotativa, sia, infine, nella fase esecutiva); ciò al fine di garantire la miglior

soddisfazione dei creditori ed evitare che, con il sistema delle c.d. offerte chiuse, i beni vengano ceduti a prezzi non di mercato o si presti il fianco a condotte fraudolente. Va tuttavia rilevato che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 163-bis l.fall. anche agli atti di autorizzazione ex art. 161, comma 7, è prevista "in quanto compatibile"; il generale principio delle cessioni competitive può, pertanto, in specifiche e peculiari ipotesi, essere derogato, qualora vi sia l'esigenza di evitare che il ritardo derivante dall'espletamento della procedura competitiva porti a risultati contrari all'interesse dei creditori" (Tribunale di Roma, 3 agosto 2017);

considerato che, alla luce della particolare urgenza, la Società ha chiesto di effettuare la pubblicità del bando di gara per il periodo di giorni 15 sul Portale delle Vendite pubbliche nonché su alcuni siti specializzati ;

rilevato che la cessione in esame non viene effettuata ai sensi dell'art. 182 l. fall che, richiamando l'art. 107 l. fall., prevede che la pubblicità debba essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva, trovando piuttosto applicazione l'art. 163 bis l. fall., che richiama l'art. 490 c.p.c. esclusivamente in punto di pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche;

considerato che, come verificato dai Commissari, la Società ha già consentito l'accesso a un'apposita *data room* per l'esecuzione della *due diligence* dei dati aziendali a un significativo numero di operatori del settore che hanno manifestato interesse all'acquisizione dell'azienda (operatori menzionati nell'istanza) e che hanno manifestato il permanere di detto interesse anche ai Commissari stessi, rappresentando- a loro volta- l'urgenza di addivenire alla vendita, al fine di non disperdere i valori aziendali e mantenere gli attuali ordinativi in portafogli;

ritenuto che sia pertanto giustificata- come peraltro confermato dai Commissari- quanto alle esigenze concrete, la richiesta di una procedura competitiva "semplificata" e in tempi rapidi, che nella sostanza mette in gara molteplici soggetto che hanno sin ora manifestato interesse all'acquisto e gli ulteriori soggetti eventualmente raggiunti dal bando;

considerato che, anche alla luce delle verifiche svolte dai Commissari, la procedura anzidetta appare rispettosa del principio di competitività e orientata al miglior realizzo del patrimonio della Società debitrice;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 co. 7 l. fall., autorizza la cessione dell'azienda così come individuata in istanza e dispone l'apertura di una procedura di vendita competitiva, ex art. 163 bis l. fall, alle condizioni che si riserva di determinare con separato bando.

Busto Arsizio, 11/04/2018

Il Giudice est.

Dott.ssa Sabrina Passafiume

Il Presidente

dott. Carmelo Leotta